

Sulla base del citato nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive e del disciplinare di gara approvato con d.m. 8 marzo 1999 il Ministero (previa istruttoria svolta da un'apposita commissione di nove esperti, nominata con d.m. 21 maggio 1999) ha assegnato, in data 28 luglio 1999, sette delle otto concessioni previste per la radiodiffusione privata televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale dall'art. 5 del d.m. (Comunicazioni) 8 marzo 1999 (Canale 5, Italia 1, Telepiù bianco, TMC, TMC 2, Europa 7, Elefante Telemarket), fermo restando il regime "legal-convenzionale" per le tre reti RAI.

Per quanto riguarda l'ottava concessione il Ministero ha disposto accertamenti istruttori sull'assetto societario delle emittenti Rete Mia e Rete A / MTV, classificate - rispettivamente - all'ottavo ed al nono posto della graduatoria di merito.

Con decreto del 25 maggio 2000 è stato disposto il diniego della concessione per Rete Mia, in quanto dagli accertamenti istruttori svolti dagli organi competenti non sono emersi elementi idonei al rilascio, mentre per l'emittente Rete A / MTV non è ancora intervenuta alcuna decisione al riguardo.

Due emittenti (Rete 4 e Telepiù nero), già titolari di "concessione", risultano ora - per motivi legati alla vigente normativa antitrust - temporaneamente "autorizzate" *ex lege* a trasmettere sulle frequenze via etere terrestre (alla stessa stregua, cioè, dei concessionari), in attesa che l'Autorità assuma una determinazione in merito al trasferimento dei loro segnali in diffusione via cavo ovvero tramite satellite.

Sono rimaste escluse dalla graduatoria di merito ulteriori due emittenti, Canale 7 Plus e Rete Capri.

Tutti gli atti di concessione sinora rilasciati dal Ministero sono stati trasmessi tanto all'Autorità quanto agli Ispettorati territoriali, per i rispettivi adempimenti. Infatti, ai sensi della delibera n. 78/1998 dell'Autorità, approvativa del regolamento per il rilascio delle concessioni televisive private, spetta alla stessa Autorità vigilare sull'osservanza degli obblighi da parte dei titolari di concessione mentre rientra nelle specifiche competenze delle articolazioni esterne del Ministero verificare il regolare esercizio degli impianti di radiodiffusione.

Dal prospetto che segue, prodotto dal Ministero, emerge che per gli anni 1997, 1998 e 1999 le uniche emittenti televisive nazionali a non aver versato l'intero canone dovuto sono Rete Capri e Telecentro Toscana, entrambe in contenzioso con il Ministero.

Prospetto I**PAGAMENTI RELATIVI AL CANONE DOVUTO DALLE EMITTENTI TV NAZIONALI PRIVATE**

Versamenti effettuati sul conto corrente postale 11040011 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo - Capitolo entrata 2569/01

Base giuridica: art. 22 comma 1 lett. D), legge 223/90 e successivi decreti ministeriali di adeguamento in relazione alla variazione del tasso di inflazione

(in milioni)

ANNO 1997 (£ 23.380 mln. per ciascun bacino di utenza regionale servito)

Emittente	Dovuto	Versato
CANALE 5	490.980	490.980
ITALIA 1	490.980	490.980
RETEQUATTRO	490.980	490.980
TELEMONTECARLO	490.980	490.980
TELE + 1	490.980	490.980
TELE + 2	490.980	490.980
TELE + 3	490.980	490.980
TMC 2	420.840	420.840
RETE A	374.080	374.080
ELEFANTE TELEMARKE	350.700	350.700
RETE MIA	467.700	467.700
RETE CAPRI	374.080	NULLA (contenzioso)
TELECENTRO TOSCANA	187.040	320.000 relativo anni 94-95 e parziale 96 (contenzioso)

ANNO 1998 (£ 26.536,3 mln. per ciascun bacino di utenza regionale servito)

Emittente	Dovuto	Versato
CANALE 5	557.262,3	557.262,3
ITALIA 1	557.262,3	557.262,3
RETEQUATTRO	557.262,3	557.262,3
TELEMONTECARLO	557.262,3	557.262,3
TELE + 1	557.262,3	557.262,3
TELE + 2	557.262,3	557.262,3
TELE + 3	557.262,3	557.262,3
TMC 2	477.663,4	477.663,4
RETE A	424.580,8	424.580,8
ELEFANTE TELEMARKE	398.044,5	398.044,5
RETE MIA	530.839,5	530.839,5
RETE CAPRI	424.580,8	NULLA (contenzioso)
TELECENTRO TOSCANA	212.290,4	150.000 (contenzioso in relazione bacini serviti)

ANNO 1999 (£ 26.536,3 mln. per ciascun bacino di utenza regionale servito)

Emittente	Dovuto	Versato
CANALE 5	557.262,3	557.262,3
ITALIA 1	557.262,3	557.262,3
RETEQUATTRO	557.262,3	557.262,3
TELEMONTECARLO	557.262,3	557.262,3
TELE + 1	557.262,3	557.262,3
TELE + 2	557.262,3	557.262,3
TELE + 3	557.262,3	557.262,3
TMC 2	477.663,4	477.663,4
RETE A	424.580,8	424.580,8
ELEFANTE TELEMARKE	398.044,5	398.044,5
RETE MIA	530.839,5	530.839,5
RETE CAPRI	424.580,8	NULLA (contenzioso) Sentenza n. 281/99 Tribunale Civile Roma del 30/7/99
TELECENTRO TOSCANA	212.290,4	150.000 (contenzioso in relazione bacini serviti)

4.2.5. Esiti del contenzioso in via amministrativa e/o giurisdizionale.

L'emittente Rete A / MTV ha presentato ricorso al TAR Lazio per contestare la graduatoria di merito che l'ha esclusa dalle prime otto posizioni, sostenendo di avere diritto al rinnovo della "concessione" già conseguita nel 1992.

L'emittente Rete Mia ha proposto ricorso in sede giurisdizionale avverso il provvedimento di sospensione della ottava concessione ed avverso la delibera n. 78/1998 dell'Autorità.

Le emittenti Canale 7 Plus, Rete 4 e Telepiù nero hanno impugnato il mancato rilascio della concessione.

Le associazioni consumatori "ADUSBEF" e "Comitato per la tutela dei diritti della libera manifestazione del pensiero e il pluralismo dell'informazione" hanno presentato ricorso al TAR Lazio per impugnare il provvedimento del Ministero che ha assentito le nuove concessioni ed autorizzazioni, sostenendo che si è consentito all'emittente Rete 4, mediante l'escamotage dell'autorizzazione provvisoria, di continuare a trasmettere via etere, mentre si è attribuita la concessione all'emittente Elefante Telemarket al di fuori dei requisiti previsti dal regolamento, autorizzando cioè le televendite con grave pregiudizio delle TV locali e con scadimento della qualità culturale delle trasmissioni.

Il TAR Campania ha accolto due ricorsi presentati dall'emittente Rete Capri avverso altrettanti provvedimenti di diniego di concessione ed ha concesso – in entrambi i casi – la sospensiva del provvedimento impugnato. Avverso la seconda ordinanza cautelare il Ministero ha proposto appello al Consiglio di Stato, gravame che risulta essere stato respinto.

4.3. Adeguamento del servizio postale agli standard adottati dall'Unione Europea

4.3.1. Liberalizzazione del mercato (concessioni assentite, autorizzazioni generali conseguite, licenze rilasciate, contenzioso).

Anche nel settore dei servizi postali, come in quello dei servizi di TLC, vengono conseguite "autorizzazioni generali" ovvero rilasciate "licenze individuali". Per ora questa è soltanto una previsione teorica, poiché risulta ancora ed unicamente attiva la "concessione" intestata – prima della c.d. "liberalizzazione" del settore ed ai sensi del d.P.R. n. 156/1973 – all'ex "Ente Poste" (ora "Poste Italiane" S.p.A.).

Allo stato attuale, dunque, il Ministero non ha ancora assentito alcuna licenza (individuale) o autorizzazione (generale) all'esercizio del servizio postale. In attuazione del d.lgs. n. 261/1999 (di recepimento della Direttiva comunitaria n. 1997/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità del servizio), ed in particolar modo dei suoi artt. 5 e 6, sono stati recentemente emanati (GG.UU. del 30 marzo 2000 e del 31 marzo 2000) i Regolamenti ministeriali n. 73/2000 e n. 75/2000, entrambi in data 4 febbraio 2000, con i quali sono state dettate disposizioni per il rilascio delle "licenze individuali" (relative ai servizi postali non riservati in esclusiva alle Poste Italiane S.p.A. ma rientranti nell'ambito del c.d. "servizio universale") e per il conseguimento delle "autorizzazioni generali" (relative ai servizi postali non rientranti nell'ambito del c.d. "servizio universale").

A fronte di ciascuna licenza rilasciata o autorizzazione conseguita il soggetto interessato dovrà versare allo Stato (cioè al Ministero) due diversi "contributi" (uno per "istruttoria" ed un altro per "controlli e verifiche"), recentemente regolamentati – nelle modalità attuative del versamento – con d.i. (Tesoro + Comunicazioni) 20 aprile 2000 pubblicato nella G.U.R.I. dell'8 maggio 2000.

In sede di istruttoria la Direz. Gen. Regolamentaz. e Qualità dei Servizi ha trasmesso alla Corte l'appunto schematico in allegato 02, dal quale si evincono tutte le attività poste in essere dal Ministero per gestire al meglio il processo di liberalizzazione del settore postale.

4.3.2. Il fenomeno del c.d. "*re-mailing*": accordi internazionali per il pagamento delle c.d. "spese terminali", rapporto costi/ricavi per il sistema postale italiano, ricorso all'applicazione dell'art. 25 della "Convenzione postale universale" alla luce della recente sentenza del 10 febbraio 2000 resa dal Plenum della Corte di Giustizia delle Comunità Europee in cause riunite C-147/97 e C-148/97.

I termini giuridici della questione, così come si possono agevolmente trarre dall'importante decisione dei Giudici comunitari, sono i seguenti.

Per realizzare un contenimento dei costi è prassi diffusa nelle società, come banche e assicurazioni, di inviare la corrispondenza diretta ai propri clienti a partire da un altro Stato dove vigono tariffe postali più basse. Ma se tale attività, c.d. "*re-mailing*", in cui mittente e destinatario sono domiciliati nello stesso Paese, comporta dei costi di distribuzione eccessivamente onerosi per il gestore dello Stato di destinazione quest'ultimo, in base all'articolo 25 della Convenzione Postale Universale, può pretendere il pagamento dell'intera tariffa nazionale da parte di chi ha effettuato l'invio (mittente della corrispondenza) ovvero può stipulare un accordo bilaterale che preveda il pagamento delle cc.dd. "spese terminali" da parte dell'omologo gestore postale del Paese di origine della corrispondenza (*recte*: del Paese di impostazione).

Tra Germania e Olanda (i due Paesi coinvolti dalla sentenza della Corte di Giustizia delle CC. EE.) vigeva un accordo di tal genere, ma data l'inaspettata crescita del volume di corrispondenza che veniva impostata a partire dall'Olanda verso la Germania, il gestore postale tedesco aveva preteso dalla società mittente il pagamento dell'intera tariffa nazionale tedesca, richiesta dichiarata in via di principio legittima (in base all'art. 25 della C.P.U.) poiché l'ingente quantitativo di posta da distribuire rischiava di porre seriamente in crisi l'equilibrio finanziario del gestore stesso.

La C.G.C.E. ha chiarito che quand'anche la pretesa di pagamento proviene da un ente postale che agisce in regime di monopolio, non si può parlare di abuso di posizione dominante qualora sussista la giustificazione economica su esposta (tutela degli equilibri finanziari del gestore postale).

La Corte ha puntualizzato, però, che essendo vigente tra i due Stati membri un accordo sulle "spese terminali" (effettivamente pagate dalle Poste olandesi a quelle tedesche) la Germania non poteva pretendere dalla società mittente nient'altro che la differenza tra la tariffa nazionale piena e la spesa per la distribuzione (cioè la "spesa terminale", già rimborsata dall'ente postale del Paese di impostazione). Tale soluzione giudiziale individua così il giusto risarcimento economico per il gestore tedesco, facendone gravare l'onere - nei limiti della citata differenza - sulla società che ha sfruttato il "*re-mailing*". L'ente postale tedesco aveva preteso il pagamento dell'intera tariffa, ma così facendo avrebbe avanzato una richiesta che andava al di là della necessità economica legata al mantenimento del servizio affidatole, cosicché - agendo in regime di monopolio - avrebbe di fatto abusato della sua posizione dominante sullo specifico mercato.

Per quanto riguarda il "gestore incaricato del servizio postale universale" in Italia (Poste Italiane S.p.A.) la Direz. Gen. Regolamentaz. e Qualità dei Servizi ha fornito un pro-memoria, dal quale si evince la particolare attenzione posta dal Ministero (quale Autorità di regolamentazione del settore postale) alla specifica problematica, soprattutto nella prospettiva di una tutela concreta degli equilibri finanziari del citato "gestore incaricato". Le stesse "valutazioni giuridiche" formulate dal Ministero appaiono in sintonia con il *dictum* posto dai Giudici comunitari epperanto risulterà di particolare interesse conoscere l'esito del contenzioso avviato dagli operatori postali di Olanda e Gran Bretagna nei confronti delle Poste Italiane S.p.A.

Pur tuttavia si evidenzia la circostanza che la stessa Direz. Gen. Regolamentaz. e Qualità dei Servizi non è stato in grado di trasmettere a questa Corte dati di sintesi concernenti il livello di impegno economico che tale fenomeno attualmente ingenera nei confronti del sistema postale italiano, informazioni sulle quali potrebbe basarsi una valutazione di economicità del servizio – quantomeno in termini comparativi rispetto ad altri Paesi europei – poiché tanto maggiore è la diffusione del fenomeno tanto meno la gestione dell'operatore postale che "subisce" il *re-mailing* risulta concorrenziale. Dal tenore letterale del pro-memoria trasmesso dall'Amministrazione (cfr. pag. 6: "... 2) porre in essere i dettami dell'art. 25 della Convenzione UPU ma senza chiedere la tariffa intera come hanno fatto le Poste Tedesche ...") sembra quantomeno potersi desumere che tanto con le Poste olandesi quanto con quelle britanniche è vigente un accordo bilaterale ex art. 25 della Convenzione Postale Universale per il rimborso delle cc.dd. "spese terminali".

4.3.3. Attività di controllo – svolta dal Ministero quale Autorità di regolamentazione per il settore postale ex art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 261/1999 – della qualità dei servizi postali erogati dal gestore incaricato (Poste Italiane S.p.A.), ivi compresa l'adozione di adeguate misure a tutela del c.d. "servizio universale", sulla base di quanto previsto dalla "Carta della qualità del servizio pubblico postale" nonché dal d.lgs. n. 261/1999 di recepimento della Direttiva comunitaria n. 1997/67/CE.

Per quanto concerne, in particolare, la tutela del c.d. "servizio universale" si evidenzia che con Deliberazione del Ministro delle Comunicazioni (quale Autorità di regolamentazione per il settore postale ex art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 261/1999) in data 2 febbraio 2000 è stato individuato l'ambito della riserva postale (cioè i cc.dd. "servizi riservati" erogati in regime di monopolio, ex art. 4 del d.lgs. n. 261/1999) per il mantenimento dello stesso "servizio universale", il cui onere economico netto è stato quantificato – per l'esercizio finanziario 1998 (ultimi dati disponibili) – in £. 2.370 mld.

Con successivo d.m. (Comunicazioni) del 17 aprile 2000 è stata confermata alle Poste Italiane S.p.A. la concessione del servizio postale universale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23/2 del d.lgs. n. 261/1999, ivi comprendendo:

- a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg.;
- b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg.;
- c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.

Tale concessione è stata assentita per una durata di quindici anni, fatto salvo un eventuale anticipo del termine di scadenza deciso dall'Autorità di regolamentazione (cioè il Ministero) in relazione all'andamento del processo di liberalizzazione del settore postale in sede comunitaria (art. 3 del citato d.m. 17 aprile 2000).

Per i "servizi riservati", rientranti nel contesto del servizio postale universale, le Poste Italiane S.p.A. (società titolare di "concessione") applicano le "tariffe" fissate dal Ministero (ex art. 13, comma 1 del d.lgs. n. 261/1999), mentre per i servizi gestiti in regime di concorrenza il sistema è duplice:

1. per quelli rientranti nel contesto del servizio postale universale la società (nonché ogni eventuale ulteriore operatore di mercato, titolare di "licenza individuale" ex art. 5 del d.lgs. n. 261/1999) applica "prezzi calmierati", determinati cioè nella misura massima dall'Autorità di regolamentazione (ex art. 13, comma 2 del d.lgs. n. 261/1999);
2. per quelli non rientranti nel contesto del servizio postale universale, invece, la stessa società (nonché ogni eventuale ulteriore operatore di mercato, titolare di "autorizzazione generale" ex art. 6 del d.lgs. n. 261/1999) adotta - con piena ed incondizionata discrezionalità - i "prezzi liberi" che ritiene più competitivi sul mercato.

In virtù di tale differenziazione l'art. 5 del d.m. 17 aprile 2000, in applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 261/1999, impone al "gestore incaricato del servizio postale universale" l'adozione di una separazione contabile per ciascun servizio compreso nell'area della riserva (soggetto a "tariffe"), per i servizi non riservati ma facenti parte del servizio universale (soggetti a "prezzi calmierati") e per quelli al di fuori del servizio universale (soggetti a "prezzi liberi").

4.4. Controllo delle emissioni radioelettriche e contrasto dell'inquinamento elettromagnetico ai sensi del d.m. n. 381/1998 e dell'art. 11 del d.m. 24 ottobre 1997.

La struttura operativa che esplica l'attività di controllo delle emissioni radioelettriche, nel cui contesto si inserisce la specifica funzione in esame, si basa sull'organizzazione centrale e periferica del Ministero, in particolare della Direz. Gen. Pianificaz. e Gestione Frequenze. Tale Direzione Generale svolge il compito di monitoraggio delle emissioni radioelettriche sull'intero spettro³³, sia direttamente che indirettamente. Nel primo caso ci si riferisce alla attività svolta dal Centro Nazionale per il Controllo delle Emissioni Radioelettriche (C.N.C.E.R.), nel secondo alla attività di coordinamento elettrico dei n. 16 Ispettorati Territoriali.

Il C.N.C.E.R. è ubicato a Roma - Tor San Giovanni, svolge prevalentemente compiti di controllo sulle emissioni che superano il limite nazionale e fa parte del sistema internazionale di monitoraggio. La sua attività è strutturata su un orario continuativo (24 ore su 24 per 365 giorni all'anno), espletando anche compiti di registrazione e controllo dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive pubbliche e private a carattere nazionale: interviene, inoltre, con attrezzature tecnologicamente avanzate ed installate su mezzi mobili, in ausilio agli Ispettorati territoriali che ne facciano richiesta.

Per quanto concerne, invece, i 16 Uffici periferici si evidenzia che gli stessi hanno competenza di norma regionale e sono strutturati - nel loro ambito - in centri fissi di controllo (C.C.E.R.) e gruppi tecnici operativi mobili (G.T.O.M.). Il compito precipuamente loro assegnato è quello della vigilanza sulle emissioni radioelettriche a livello locale.

Nella sua funzione di coordinamento delle attività di controllo delle emissioni radioelettriche la Direz. Gen. Pianificaz. e Gestione Frequenze ha in parte concluso ed in parte ancora in corso una serie di progetti di acquisizione di sofisticate apparecchiature, allo scopo di migliorare la dotazione tecnica degli stessi Uffici periferici.

Analizzando specificamente l'attività di contrasto dell'inquinamento elettromagnetico si osserva che sulla base di quanto disposto dal d.m. 381/1998, emanato in attuazione dell'art. 1 - comma 6 - lettera a) - n. 15) della legge n. 249/1997, l'attività svolta dal Ministero nella specifica materia consiste essenzialmente nel fornire supporto tecnico-logistico agli Enti istituzionalmente deputati allo svolgimento di tale attività preventiva/repressiva (Ministero dell'Ambiente, Ministero della Sanità, Autorità, Istituto Superiore di Sanità, sistema nazionale delle Agenzie per la protezione dell'ambiente - A.N.P.A./A.A.R.R.P.A.), con conseguente rimborso degli oneri sostenuti.

Ciò premesso, nel corso del 1999 gli Ispettorati territoriali del Ministero hanno effettuato circa 120 interventi, a richiesta di enti pubblici, società private e singoli cittadini, per un costo globale pari a £. 150.000.000 circa. Per tale attività la Direz. Gen. Pianificaz. e Gestione Frequenze non ha richiesto alcun pagamento in conto terzi, ritenendola svolta nel contesto del ruolo di "supplenza" che il Ministero ancora assolve nei confronti dell'Autorità.

Nella seconda relazione trimestrale del Servizio di Controllo Interno è stata analizzata l'attività svolta dalle n. 16 strutture territoriali del Ministero (Ispettorati). Si osserva in tale elaborato che "... Tali organi svolgono, nel territorio di competenza, rilevanti funzioni quali

³³ Dalle frequenze estremamente basse - ELF, che occupano lo spazio compreso fra 0 e 3 KHz, alle radiazioni ionizzanti, che hanno frequenza superiore ai 3000 THz, passando per le frequenze bassissime - VLF, le radiofrequenze - LF/MF/HF/VHF, le microonde - UHF/SHF/EHF, i raggi infrarosso - IR, la luce visibile ed i raggi ultravioletti - UV.

quelle di verifica degli impianti, di rilascio di licenze, di nulla osta, di concessioni ed autorizzazioni, di controllo e sorveglianza in diversi settori della radiocomunicazioni e postali ... gli Ispettorati, nella maggioranza dei casi, non dispongono ancora dei locali assegnati definitivamente. Si verifica infatti che i locali individuati di proprietà del Ministero siano tuttora gestiti dalle Poste Italiane causando una sorta di dipendenza e di promiscuità che nuoce al regolare svolgimento dell'attività. Si ritiene indispensabile, anche al fine d'evitare la corresponsione di canoni d'affitto, che le problematiche relative ai locali destinati agli uffici periferici siano urgentemente risolte.

Una delle più importanti attività svolte dalla periferia è il controllo tecnico sugli apparati e sulle apparecchiature ...

... L'articolazione sul territorio dei centri di controllo radio frequenze e dei GTOM non si presenta uniforme e non appare del tutto razionale in relazione alle esigenze di servizio ... Si suggerisce una regolamentazione che ponga le regole generali di organizzazione dei centri in relazione all'ampiezza territoriale e alla conformazione orografica del territorio.

Si è già detto che gli Ispettorati lamentano la scarsità di risorse finanziarie e i ritardi con cui le stesse vengono accreditate dal centro. Tuttavia i dati acquisiti dall'ufficio centrale di bilancio dimostrano che i direttori degli Ispettorati hanno prelevato finora (al 10/12/99) importi percentualmente insignificanti specialmente nell'area beni e servizi e per spese di funzionamento del sistema informatico; si riscontra anche una diversità notevole tra Ispettorato ed Ispettorato per le spese d'ufficio e per manutenzione dei locali.

Per quanto riguarda le risorse informatiche, gli Ispettorati necessitano di software adeguati. In particolare è da segnalare l'urgenza con la quale occorrerebbe risolvere il problema del pagamento dei canoni dovuti dai CB e dai radioamatori mediante invio di bollettini prestampati e personalizzati. Per tale servizio, infatti, in molti Ispettorati ci si avvale ancora della banca dati della sede della società Poste Italiane, mentre con un'adeguata formazione ed il trasferimento del software necessario si potrebbe gestire autonomamente l'intera procedura.

La carenza di risorse umane è stata sopperita dalla gran parte degli Ispettorati ricorrendo ad una maggiore rotazione di mansioni tra tecnici e amministrativi. Si ritiene che tale metodo, apprezzabile in linea di massima, possa essere adottato più proficuamente per le funzioni che non riguardano specifiche professionalità: altrimenti, potrebbe causare dispendi di energie e risultare antieconomico ...".

4.5. Gestione delle entrate relative ai canoni ed ai contributi da versare a fronte di concessioni, autorizzazioni o licenze assentite per la gestione dei servizi di radiodiffusione o di telecomunicazione.

Tanto nel 1998 quanto nel 1999 l'attività di recupero dei canoni e contributi non versati ha costituito obiettivo primario per la Direz. Gen. Concessioni ed Autorizzazioni (vds. "Nota politica" 1998 - pag. 21, in Allegato all' Atto Senato 2739 presentato il 31 luglio 1997 - Tab. 11 - stato di previsione della spesa Ministero Poste e Telecomunicazioni, e "Nota preliminare" 1999 - pag. 8, in Allegato all' Atto Camera 5188 presentato il 30 luglio 1998 - Tab. 11 - stato di previsione della spesa Ministero Comunicazioni).

Le entrate di competenza del Ministero si suddividono in canoni (versati a fronte di concessioni) e contributi (versati a fronte di autorizzazioni generali o licenze individuali). Sulla base di quanto dichiarato dall'Amministrazione nel corso dell'istruttoria, l'attuale quadro di riferimento normativo prevede che:

- tutti i canoni per concessioni radiotelevisive private (radiodiffusione sia sonora che televisiva, sia locale che nazionale: in pratica tutti gli operatori del mercato radiotelevisivo tranne la RAI S.p.A.) vengono annualmente versati sul c.c.p. 11040011 (per le emittenti radiotelevisive private nazionali) e sul c.c.p. 11030012 (per le emittenti radiotelevisive

- private locali), entrambi intestati alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo – cap. 2569/01 dello stato di previsione della spesa;
- per le 13 emittenti televisive nazionali private operanti sul mercato ai sensi della previgente normativa (legge n. 223/1990 e legge n. 422/1993) era previsto un canone globale annuo di oltre £. 6.300.000.000;
 - per le circa 600 emittenti televisive locali operanti sul mercato era previsto (in vigenza del vecchio sistema di calcolo) un canone globale pari a £. 4.500.000.000 circa (esercizio finanziario 1997). Ben 525 di esse hanno aderito alla c.d. “rateizzazione” introdotta dal d.l. n. 15/1999 conv. nella legge n. 78/1999, per un recupero pari a circa £. 11.600.000.000. Il Ministero asserisce di non poter procedere al calcolo dei nuovi canoni finchè non riceve dall’Autorità i dati relativi al fatturato conseguito da ciascuna emittente;
 - per le 14 emittenti radiofoniche nazionali (oltre ai 4 ripetitori esteri) operanti sul mercato è previsto un canone globale di circa £. 1.500.000.000;
 - per le circa 1200 emittenti radiofoniche locali operanti sul mercato è previsto un canone globale annuo pari a £. 11.300.000.000;
 - la RAI S.p.A. versa un importo fisso annuo pari a £. 40.000.000.000 presso la Tesoreria Centrale dello Stato – cap. 2355 dello stato di previsione della spesa. Si noti, però, che a seguito della legge finanziaria per il 2000 – legge n. 488/1999, art. 27, comma 9 – anche la RAI S.p.A. viene assimilata, a far data dal 1° gennaio 2000, agli altri concessionari privati, di talchè l’importo del canone di concessione è ora commisurato all’ 1% del fatturato, calcolato sugli introiti netti derivanti dalla sola attività televisiva (con esclusione, cioè, delle cc.dd. “attività connesse anche attraverso società controllate”, sostanzialmente corrispondenti alla raccolta della pubblicità, come la società Publitalia per il gruppo Mediaset e la società Sipra per la RAI). Stranamente, tra l’altro, in sede previsionale il canone dovuto dalla RAI viene sempre e sistematicamente indicato in £. 160.000.000.000, ben sapendo che in corso di esercizio finanziario occorrerà trovare la necessaria copertura finanziaria (in termini di ulteriore fabbisogno) per ridurre tale voce dell’entrata di ben 120.000.000.000 di lire: tale “prassi anomala” è stata riscontrata in tutti i più recenti esercizi finanziari³⁴;
 - i contributi per le “autorizzazioni generali” e le “licenze individuali” (nonché per le “concessioni” già assentite alla Telecom Italia S.p.A., alla Telecom Italia Mobile S.p.A., alla Omnitel Pronto Italia S.p.A. ed alla Telemar S.p.A., che dovevano essere sostituite con corrispondenti provvedimenti di licenza individuale entro il 1° gennaio 1999 ma che risultano tutt’ora vigenti) in materia di telecomunicazioni sono versate alle Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato competenti per territorio secondo il domicilio fiscale dei soggetti interessati (art. 3, comma 1 del citato d.l. 21 marzo 2000);
 - la parte (consistente) di canoni e contributi non versati sono da imputare in parte ad evasione ed in parte a contenzioso in atto.

Nella terza relazione trimestrale del Servizio di Controllo Interno è stata esaminata l’attività svolta dalla Direz. Gen. Concessioni ed Autorizzazioni per il rilascio di concessioni, autorizzazioni e licenze in materia radiotelevisiva e di telecomunicazioni. In particolare per quanto riguarda i provvedimenti in materia di telecomunicazioni, si osserva in tale elaborato che “... Nella relazione relativa al IV trimestre 1997 il Servizio ... ha constatato il permanere delle problematiche già evidenziate all’inizio dell’anno rilevando in particolare che gli elenchi dei concessionari dei collegamenti ad uso privato, con l’indicazione del canone da riscuotere, erano incompleti, non aggiornati e in alcuni casi del tutto inesistenti. Ovviamente ciò non ha consentito di effettuare una previsione d’entrata ed anche un’efficace verifica dell’assolvimento dell’obbligo di pagamento da parte dei richiedenti medesimi. Nel corso del 1998 la situazione non è migliorata ... Nell’ultimo trimestre del 1998 il Servizio constatava ancora il persistere

³⁴ Cfr. precedente nota n. 2.

delle criticità già riscontrate in precedenza ... Si è appreso che il lavoro è distribuito per aree geografiche e che non è possibile in tempi brevi costituire un elenco complessivo dei concessionari attuali. Una stima fornita per le vie brevi tuttavia indica approssimativamente in 13.450 il numero dei concessionari paganti a tutto febbraio 1999 ... L'unico riscontro possibile dei canoni versati è fornito dalle tesorerie provinciali che comunicano periodicamente le somme introitate complessivamente ...". Lo stesso servizio controllo interno ricollega tale carente attività gestoria alla complessità delle fasi in cui è articolata la procedura, alla inadeguatezza delle strutture tecniche di supporto ed alla insufficienza delle risorse umane dedicate alla specifica attività.

Tale situazione si conferma ulteriormente anche nella prima metà del 2000: il Ministero - pur rilasciando (a mezzo delle strutture centrali ovvero di quelle territoriali) gli atti concessori, le autorizzazioni e le licenze - non è stato in grado di fornire a questa Corte un prospetto analitico e completo relativo a tutti i concessionari (per qualsiasi tipologia di servizio), i licenziatari e gli autorizzati, recante - per ciascun nominativo - tanto l'importo del canone/contributo annuo dovuto quanto la somma effettivamente versata, mentre ciò dovrebbe costituire - anche in ragione della rilevanza che i capitoli d'entrata di competenza del Ministero assumono nel quadro generale dello stato di previsione dell'entrata - la base di partenza per l'effettuazione di un efficace controllo di gestione in materia di entrate.

Per quanto concerne, in particolare, il recupero dei canoni evasi il servizio controllo interno evidenzia che: "... Fino a tutto il mese di giugno 1999 la procedura da seguire per l'esazione dei canoni evasi era regolata dal r.d. n. 639/1910 attraverso l'ingiunzione fiscale ... Dal 1° luglio 1999, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 46 del 26.2.99, la riscossione dei crediti sarebbe dovuta avvenire mediante iscrizione a ruolo. Per mezzo di tale procedura, che costituisce titolo esecutivo, si può dare inizio alla riscossione coattiva delle somme non pagate alle scadenze stabilite. Successivamente, se il debitore non paga l'esattore procede all'espropriazione forzata. La suddetta procedura non è stata a tutt'oggi avviata per motivi organizzativi e in particolare per la necessità di mettere a punto l'elenco alfabetico dei debitori da trasmettere al Consorzio Nazionale dei Concessionari (CNC) del servizio di riscossione ...". Non può sottacersi la circostanza che tale disfunzione organizzativa potrebbe determinare un minor gettito erariale laddove gli eccessivi ritardi nella formazione dei ruoli dovessero determinare la prescrizione del diritto di esazione.

In disparte la valutazione non positiva che da tale constatazione discende in termini di tempestività dell'attività gestoria delle entrate, osserva la Corte che l'incameramento dei canoni (in materia di telecomunicazioni) "arretrati" e tardivamente versati dovrebbe comprendere - oltre agli interessi corrispettivi (quale ordinario debito di valuta) ex art. 1224, 1° comma C.C. - anche il maggior danno ex art. 1224, 2° comma C.C., ragguagliabile alla (eventuale) differenza positiva fra il tasso medio dei titoli del debito pubblico (CCT, BTP, BOT) registrato per ciascuno degli anni di mora considerati ed il tasso legale vigente per gli stessi anni: ciò tenuto anche conto che in materia di servizi postali l'art. 8 del citato d.l. 20 aprile 2000 già prevede l'applicazione degli interessi di mora in ragione del 6% su base annua, così come in materia di canoni per concessioni radiotelevisive l'art. 3, comma 5-sexies del d.l. n. 15/1999 conv. nella legge n. 78/1999 già contempla la possibilità di pagamenti dilazionati mediante applicazione del "... saggio di interesse pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell'interesse legale ...". Ma anche nello stesso settore delle telecomunicazioni si possono rinvenire previsioni normative di maggiorazione degli interessi legali per ristoro del maggior danno da ritardo (art. 10, comma 4 del d.lgs. n. 103/1995).

Per quanto concerne il settore telecomunicazioni, tutti i canoni versati a fronte delle concessioni ancora vigenti (Telecom Italia, T.I.M., O.P.I. e Telemar) affluiscono al cap. 3392 dello Stato di Previsione dell'Entrata, con la seguente distinzione:

- artt. 1 e 4 (rispettivamente saldo ed acconto) per i servizi su rete fissa (telefonia vocale, Internet Service Provider, trasmissione dati, ecc.);
- artt. 2 e 5 (rispettivamente saldo ed acconto) per i servizi radiomobili terrestri;
- artt. 3 e 6 (rispettivamente saldo ed acconto) per i servizi satellitari.

Tutti i contributi da licenze individuali / autorizzazioni generali, invece, confluiscono nel cap. 2569 dello stato di previsione della spesa, differenziando l'art. 07 (per le reti interne di telecomunicazioni) dall'art. 10 (per i soli servizi satellitari) e dall'art. 08 (per tutti i restanti servizi di TLC diversi da quelli precedenti).

Per il settore postale tutti i contributi versati affluiscono attualmente al cap. 2569/14 dello Stato di Previsione dell'Entrata.

Per quanto riguarda, infine, il settore radiotelevisivo tutti i canoni versati per concessioni (sia per radiodiffusione televisiva che radiofonica, sia nazionali che locali) affluiscono al cap. 2569 - art. 01 dello stato di previsione della spesa (per il tramite del c.c.p. n. 11040011 intestato alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo), fatta eccezione per la RAI che versa il proprio canone (non più fisso dal 1° gennaio 2000 bensì proporzionale al proprio fatturato, come per gli altri concessionari privati) al cap. 2355.

Nella Tabella che segue sono raccolti i dati relativi al profilo dell'entrata, nella serie storica 1997/1999.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 01

% budget				Attività principali programmate con la Direttiva generale					budget - valori assoluti			
	S	I	O	Telecomunicazioni	Posta, bancoposta e telematica pubbl.	Ricerca per le TLC e la radiodiffusione	Servizi Radio-TV	Attività strumentali	S	I	O	totali
CR1	obj strategici											
	obj istituzionali											
	obj ordinari											
	Totale CR	33,3	33,3	33,4					3.509,58	3.509,58	3.520,12	10.539,20
CR2		16		attività internaz.					1.813,08			
		3		attivitaz. Forum permanente delle comunicaz.					339,95			
		6		attività ispettiva					679,91			
		4					Incise per costituz. Consorzi realizzaz. Impianti radio TV					
		6						R.U.P.A.	453,27			
	11 obj strategici	6						LAN sedi centrale e periferiche	679,91			
		4						Rete G-NET	453,27			
		2						Gestione servizio C.I. - Radiomobili e Ponti Radio	226,64			
		20						Biblioteca - Centro di documentazione	2.266,35			
		18						Sistema informativo multimediale virtuale	2.039,72			
		3						Completamento piattaforma informatica di base	339,95			
	1 obj istituzionali		12		attività internaz.					1.359,81		
					13 coordinamento						1.473,13	
					10						1.133,18	

Attività principali programmate con la Direttiva generale						budget - valori assoluti			
	% budget					S	I	O	totali
	S	I	O	Telecomunicazioni	Posta, banca posta e telematica pubbl.	Ricerca per le TLC e la radiodiffusione	Servizi Radio-TV	Attività strumentali	
6 obj ordinari			8		vigilanza e controllo			Biblioteca - Centro di documentazione	906,54
			33						3.739,48
			23					Museo storico	2.606,30
			13					SIST/AN	1.473,13
Totale CR	88	12	100						22.663,50
CR3								pianta organica	30.826,65
1 obj strategici	28,6							attività strumentali	
1 obj istituzionali		14,2						riordino comp. D.G.	15.305,54
3 obj ordinari			28,6					acq capacità gest.	30.826,65
			14,3					studio di consulenza	15.413,33
			14,3						15.413,33
Totale CR	28,6	14,2	57,2						107.785,50
5 obj strategici				attivaz. forum permanente delle comunicaz.					
	1								378,49
	35			servizi TLC ad uso privato					13.247,10
	15						attività annua va		5.677,33
	2						Intese per costituz. Consorzi realizzaz. Impianti radioTV		756,98
	13						attività tecnica		4.920,35
CR4									
4 obj istituzionali		6		programmi x efficienza informatica					2.270,93
		10		servizi TLC ad uso pubblico					3.784,89
		15		concessioni postali					5.677,33
		3		concessioni scadute programmi x efficienza informatica					1.135,47
			20						7.569,77

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 01

		Attività principali programmate con la Direttiva generale					budget - valori assoluti												
		% budget		Ricerca per le TLC e la radiodiffusione			Servizi Radio-TV		Attività strumentali		S		I		O		totali		

Allegato 2

**CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' D.G.R.Q.S.
1° QUADRIMESTRALE 2000****DIVISIONE I**

- a) regolamentazione conseguente all'emanazione del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 97/67/CE concernente i servizi postali;
- predisposizione del regolamento per il rilascio di licenze individuali;
stato dei lavori: completato;
il regolamento è pubblicato nella G.U. del 30 marzo 2000, n. 75 (d.m. 4 febbraio 2000, n. 73);
- predisposizione del regolamento per il conseguimento delle autorizzazioni generali;
stato dei lavori: completato;
il regolamento è pubblicato nella G.U. del 31 marzo 2000, n. 76 (d.m. 4 febbraio 2000, n. 75);
- predisposizione decreto interministeriale comunicazioni – tesoro per determinare l'entità dei contributi da richiedere agli operatori privati per l'istruttoria delle pratiche e per le verifiche ed i controlli a ristoro degli oneri sostenuti dal Ministero;
stato dei lavori: completato;
il decreto datato 20 aprile 2000 è pubblicato nella G.U. dell'8 maggio 2000;
- svolgimento in contraddittorio con Poste Italiane, degli approfondimenti finalizzati alla determinazione degli oneri del servizio universale sopportati dal gestore pubblico (art. 23, comma 7, d.lvo 261/99), sulla base del sistema di separazione contabile messo a punto da soc. Poste Italiane p.a.;
stato dei lavori: completato;
la deliberazione è stata adottata il 2 febbraio 2000 (pubblicata nella G.U. del 5 febbraio 2000, n. 29)
- atto di concessione per il servizio universale alla soc. Poste Italiane;
stato dei lavori: completato;
il decreto del 17 aprile 2000 è stato pubblicato nella G.U. n. 102 del 4 maggio 2000;
- stipula del contratto di programma che fisserà diritti e obblighi della soc. Poste Italiane con particolare riguardo alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini;
stato dei lavori: completato;
lo schema è stato inviato alla direzione generale del tesoro;
- elaborazione di una circolare per l'applicazione della direttiva 97/67/CE, per l'accertamento degli illeciti e per l'applicazione delle sanzioni amministrative;
stato dei lavori: completato;
- b) Predisposizione del decreto tariffario per l'estensione del corriere prioritario al traffico internazionale;
stato dei lavori: completato;
il decreto è stato pubblicato nella G.U. del 14 febbraio 2000, n. 36.
- c) Attività riguardante la scelta di un valutatore esterno della qualità del servizio postale universale;
stato dei lavori: completato;
in corso di predisposizione il bando di gara ed il relativo capitolato dopo lo studio condotto dall'apposito gruppo di lavoro.
- d) Su richiesta del Commissario Monti del 6 gennaio 2000 in data 15 marzo 2000 sono stati forniti elementi, dati e notizie circa l'applicazione della direttiva 97/67/CE recepita con decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
stato dei lavori: completato;
- e) Trattazione di pratiche relative a disservizi nei settori postali, di bancoposta e di telematica pubblica indirizzati al Ministero delle comunicazioni in qualità di Autorità di regolamentazione;
stato dei lavori: continuativo;